



Città Metropolitana di Messina

Il Segretario Generale

N. Tel. Uff. 090/7761892-Uff. Segreteria 090/7761712

e-mail: ma.caponetti@cittametropolitana.me.it; gabinettoseggen@cittametropolitana.me.it.

Pec: protocollo@pec.prov.me.it.

Prot. n. 192/SG

Messina 25/02/2021

Al Sig. Sindaco Metropolitan
Ai Sigg. Dirigenti
Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Com.te del Corpo di P. M.
e p.c. Al Commissario Straordinario

L O R O S E D I

OGGETTO: Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art.102 del D.Lgs. n. 50/16.

Con riferimento all'ambito di applicazione dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/16 in merito alle due tipologie di "collaudo o di verifica di conformità e di regolare esecuzione" si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, desidero richiamare l'attenzione di tutti i soggetti che in questo Ente svolgono ruoli nella gestione degli appalti affinché possano contribuire, in un momento di grande impegno nella realizzazione di opere di interesse metropolitano, a garantire una corretta gestione degli appalti in tutte le fasi.

Il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, vanno assicurati attraverso una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Ente.

Le funzioni del Rup, del Direttore dei Lavori, del Collaudatore devono essere svolte nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di quello dell'Ente.

Per una compiuta analisi della problematica inerente all'oggetto, appare opportuno evidenziare il quadro complessivo della materia, al fine di fornire elementi di riflessione, oltre che un indirizzo univoco in ordine ad alcuni aspetti operativi.

Il collaudo si colloca nell'ambito della fase conclusiva dell'appalto e trattasi di un vero e proprio sub procedimento necessario, volto a tutelare gli interessi pubblici e a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stata realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Tale previsione è stata oggi sostanzialmente recepita all'interno del nuovo Codice, affermando l'art. 102 – rubricato collaudo e verifica di conformità – al comma 2 che “i contratti pubblici sono soggetti a collaudo **per i lavori** e a verifica di conformità **per i servizi e per le forniture**”.

I segmenti procedurali delle operazioni di collaudo si sviluppano come segue e in particolare:

– il comma 1 individua il Responsabile unico del procedimento (RUP) ed il Direttore dei lavori (o dell'esecuzione del contratto per la fornitura di beni e servizi) quali addetti alla verifica sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali, durante l'esecuzione dei lavori/servizi o delle attività individuate all'esito della procedura di gara;

Innanzitutto, un primo aspetto sostanziale, dettato a garanzia della imparzialità, sta nella verifica delle condizioni di compatibilità fra coloro che svolgono l'attività di collaudo e coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare o che hanno partecipato alla procedura di gara (art.102 comma 8.)

Tale disciplina richiama l'attenzione sul tema del conflitto di interesse e della garanzia di imparzialità nell'operato della pubblica amministrazione.

Nella nomina dei collaudatori sono annoverati i dipendenti di ruolo delle amministrazioni aventi i requisiti di moralità, competenza e professionalità (art. 102 comma 7)

Soltanto per accertata carenza nell'organico degli enti appaltanti, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti delle Commissioni di Collaudo con le procedure di cui all'art. 31 comma 8 Codice dei contratti pubblici.

Risulta, pertanto, necessario superare le eventuali interferenze che possono condizionare la fase del collaudo.

Il comma 2 dell'art. 102 distingue tra il **collaudo in senso stretto**, riferito ai lavori pubblici e la **verifica di conformità**, applicabile in caso di servizi e forniture, specificando che entrambi gli istituti sono finalizzati ad attestare la rispondenza degli elementi qualitativi (tecnici ed economici), delle opere o delle attività eseguite dall'aggiudicatario, rispetto agli obblighi dedotti nel contratto d'appalto e il **certificato di regolare esecuzione**, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per i servizi e forniture dal responsabile della verifica di conformità (RUP).



Ci si chiede cosa sostanzialmente differenzia le due fattispecie e in quale ambito si estrinseca la facoltà dell'Ente di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

Un primo elemento di discriminazione è collegato all'importo dei lavori o delle forniture di beni e servizi.

L'art. 102 recita infatti al comma 2: *“Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.*

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per forniture e servizi dal Responsabile Unico del Procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.

La portata della previsione, relativa al primo periodo del comma 2 dell'art.102, è tutt'ora limitata, posto che, per i contratti di importo superiore a 1 mln di euro e fino al valore soglia, dovrà in ogni caso essere il decreto del MIT – non ancora emanato – ad individuare e dettagliare i casi in cui il certificato di collaudo possa essere sostituito da quello di regolare esecuzione¹.

Conseguentemente, sino a quando il citato decreto non sarà emanato, per i lavori di importo superiore al milione di euro dovrà necessariamente essere emesso il certificato di collaudo.

Seppure prevista una procedura semplificata, tale certificato, a norma dell'art. 237 del D.P.R. n. 207 del 2010, nella parte ancora applicabile in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, esso deve comunque contenere gli stessi elementi previsti dall'art. 229 per il collaudo, atteso che gli effetti dell'emissione sono i medesimi.

Altro aspetto che va valutato nell'emissione del certificato di regolare esecuzione, attiene alla facoltà, riservata all'Ente, di tenere conto della complessità tecnica esecutiva delle opere e/o fornitura di beni e servizi.

Al riguardo, come nel caso del collaudo, le finalità del certificato di regolare esecuzione restano:

- la verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;
- la rispondenza dei lavori eseguiti rispetto alla tempistica contrattuale;
- la congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate;

¹Il certificato di regolare esecuzione che sostituisce il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità deve essere comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.



- la conformità delle lavorazioni eseguite con la normativa;
- gli esiti delle prove, verifiche e controlli di qualità dei materiali e delle lavorazioni;
- la verifica della corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Per quanto riguarda i tempi di emissione, l'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso **entro tre mesi** dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture.

Si sottolinea l'attenzione alla tempistica nella fase del collaudo.

Per i **lavori di importo inferiore a 40.000 euro** il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (articolo 15, comma 3 del D.M. 49/2018).

Al riguardo, pur in presenza di procedure semplificate, non vanno sottesi i principi di correttezza, conformità e imparzialità nella apposizione del visto.

Sotto il profilo strettamente procedurale – la procedura di collaudo si conclude con l'emissione da parte dell'Amministrazione del **certificato di collaudo**, quale atto con cui viene attestata la rispondenza dell'opera alle caratteristiche contrattualmente pattuite.

Occorre precisare, tuttavia, che il certificato di collaudo **è un atto provvisorio** che diventa definitivo soltanto dopo il decorso di due anni dal suo rilascio, senza che possa assumere a tal fine rilievo il pagamento del saldo per il fine lavori in favore dell'impresa.


In particolare, una volta trascorso tale periodo di tempo – anche in mancanza di un atto formale di approvazione – il medesimo certificato, qualora non siano intervenuti atti di contestazione, diviene comunque definitivo entro ulteriori due mesi, attraverso una sorta di accettazione implicita dei lavori da parte della Pubblica Amministrazione.

Ciò conferma del resto la natura dell'istituto, atteso che, in tema di opere pubbliche, il collaudo si configura come una sorta di perizia tecnica della P.A., una fase necessaria dell'articolato procedimento posto alla base degli appalti, finalizzato a verificare, sotto il profilo tecnico, la corrispondenza tra l'opera realizzata e quanto previsto dal contratto nel rispetto del principio della così detta "esecuzione a regola d'arte".

Con riferimento agli appalti di servizi, si rammenta che l'incarico di Direttore dell'Esecuzione dei contratti di forniture e/o servizi è, di norma, ricoperto dal RUP, che controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto per i servizi e forniture (v. art. 102, comma 1, D.Lgs n. 50/2016).

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è obbligatoriamente soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a **500.000 euro**;
- interventi particolarmente **complessi** sotto il profilo tecnologico;



- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una **pluralità di competenze** (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi **innovativi** o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernenti **l'organizzazione interna** alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Il DEC viene individuato su proposta del RUP nell'atto di aggiudicazione dell'appalto ed è scelto, di norma, tra il personale dell'Ente in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di **importo inferiore alle soglie** di cui **all'articolo 35 del codice**, qualora non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, può emettere un certificato di regolare esecuzione predisposto dal DEC e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; b) l'indicazione dell'esecutore; c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; f) la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione, predisposto dal DEC, è trasmesso al responsabile del procedimento che ne prende atto e ne conferma la completezza.

La materia si rileva ampia e dai molteplici contenuti sui quali si cercherà di approfondire nell'ambito delle attività di formazione mirata e correlata all'attività di prevenzione.

In conclusione, si anticipa che, nell'approvando P.T.P.C.T. 2021-2023, sarà previsto un focus sull'argomento, per monitorare tempi e regolarità dei collaudi effettuati nel nostro Ente.

LA SEGRETARIA GENERALE
Avv. Maria Angela Caponetti

